



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

Dott. Donato Pianta	Presidente rel.
Dott. Giuseppe Magnoli	Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 2137/17 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 11 ottobre 2017 e **posta in decisione all'udienza collegiale del 17/04/2019**

d a

POSTE ITALIANE SPA con sede in Roma ed in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. SEVERINO LORETO del Foro di Bergamo, procuratore domiciliatario come da procura generale alle liti per atto dott. Pierluigi Ambrosione di Roma nn. 49620/12553 rep.

APPELLANTE

c o n t r o

Sent. N.

Cron. N.

Rep. N.

R. Gen. N. 2137/17

Camp. Civ. N.

OGGETTO:

Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

140041

PAGANI ZAVERIO, rappresentato e difeso dall'avv. VICENTINI GUIDO del Foro di Bergamo, procuratore domiciliatario come da procura in calce alla comparsa di costituzione nel grado

APPELLATO

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo in data 23 marzo 2017, n. 760/17.

CONCLUSIONI

Dell'appellante

contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 760 pubblicata il 23.03.2017, non notificata, piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita così giudicare:

- in via preliminare: qualificata l'emissione dei Buoni Postali di causa avvenuta ai sensi dell'art. 1 R.D.L. n. 2106/1924, forma di indebitamento dello Stato, a mente dell'art. 9 D.L.gs. n. 213/1998, dell'art. 2 D.Lgs. n. 284/1999, nonché dell'art. 2, lett. m), D.P.R. n. 398/2003, dichiararsi ex art. 37 C.C. il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A., a mente dell'art. 133, lett. v), D.Lgs. n. 104/2010;

- nel merito:

- ai sensi dell'art. 3, co. 4, lett c) - All. n. 2, nonché dell'art. 4, co. 2 e 3, D.M. 05.12.2003, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva delle Poste Italiane S.p.A. in favore della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., e per l'effetto rigettarsi la domanda attrice;

- condannarsi, per l'effetto, l'appellato a restituire alla concludente quanto da questa versatogli in forza della provvisoria esecutività della impugnata sentenza;
- spese di ambo i gradi di giudizio interamente rifuse;

Dell'appellato

Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:

A) rigettare l'appello proposto in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo 23 marzo 2017, nr. 760/2017;

B) in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo 23 marzo 2017 nr. 760/2017, dato atto che Poste Italiane S.p.A. in esecuzione della sentenza impugnata ha versato l'importo capitale di € 27.581,39, dichiararsi la società appellata Poste Italiane obbligata al pagamento in favore dell'appellante signor Pagani Zaverio e per effetto condannarsi Poste Italiane S.p.A. al pagamento della ulteriore somma di € 29.881,04, pari alla differenza tra quanto richiesto in via principale a titolo di capitale (€ 57.462,43) nel giudizio di primo grado e quanto versato da Poste Italiane S.p.A., in accoglimento della domanda in via subordinata, a titolo di capitale (€ 27.581,39) in esecuzione della sentenza impugnata, e ciò a titolo di rendimento sui buoni fruttiferi postali di cui è causa, rendimento calcolato sulla base delle tabelle stampate sul retro di buoni postali medesimi anziché sulla base del D. M. 13.6.1986 del Ministro del Tesoro come ritenuto dal Tribunale di Bergamo con

interpretazione dell'art. 173 DPR n. 156/1973, oltre gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;

C) con rifusione delle spese del presente giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 23 febbraio 2015 Zaverio Pagani aveva convenuto la società Poste Italiane S.p.A. in giudizio avanti al Tribunale di Bergamo chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 57.462,43 reclamata a titolo di rimborso di sette buoni postali fruttiferi emessi nel corso dell'anno 1984 e costituita sia dal capitale originario che dall'ammontare degli interessi maturati secondo il tasso previsto alla stregua del regolamento riportato sui titoli stessi. In via subordinata aveva eccepito il contrasto dell'art. 118 T.U.B. e degli artt. 2 comma 3 e 3 comma 2 del DPR n. 144/2001, con l'art. 3 Cost., perché tali norme consentirebbero l'applicazione di un minor rendimento dei buoni postali, in forza del dm 13 giugno 1986. In via subordinata, aveva chiesto che la società convenuta fosse condannata a pagare la minor somma di euro 27.581,39, previa applicazione dei tassi d'interesse conteggiati in conformità del decreto ministeriale sopra ricordato.

Con la memoria *ex art.* 183 comma 6, n. 1 c.p.c. l'attore aveva inoltre chiesto che la decisione a sé favorevole del Tribunale passasse per la disapplicazione del dm 13 giugno 1986, in quanto nullo per carenza di adeguata motivazione.

Costituendosi in giudizio, la società Poste Italiane aveva chiesto respingersi la

domanda dell'attore per difetto della propria legittimazione passive e, comunque, perché infondata nel merito.

Così radicatosi il contraddittorio e senza lo svolgimento di attività istruttoria, con la sentenza ora impugnata (in data 23 marzo 2017, n. 760/17), il Tribunale, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Poste Italiane S.p.a., in parziale accoglimento della domanda dell'attore ha condannato la società convenuta a versare in favore dell'attore la minor somma di euro 27.581,39, oltre agli interessi legali dall'introduzione della domanda giudiziale sino al saldo, con aggravio delle spese di lite.

Avverso detta sentenza, non notificata, la società Poste Italiane S.p.A. ha proposto appello con atto di citazione notificato alla controparte in data 11/12 ottobre 2017 e fissando per la comparizione l'udienza collegiale del 20 dicembre 2017. Si è costituito in giudizio l'appellato eccependo la violazione del termine a comparire.

Adempiendo all'ordine impartito all'udienza suddetta, la società appellante ha rinotificato l'atto introduttivo il 4 gennaio 2018. Si è quindi costituito Zaverio Pagani resistendo all'impugnazione e svolgendo appello incidentale.

Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali, all'udienza collegiale del 10 aprile 2019 le parti hanno precisato le conclusioni di cui in epigrafe, quindi, scaduti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la Corte ha deliberato la presente sentenza nella camera di consiglio del 10 luglio 2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il **primo** motivo la società Poste Italiane S.p.A. sottolinea criticamente la circostanza per cui il primo Giudice, affrontando le due eccezioni sollevate in sede di costituzione nel primo grado del giudizio, per un verso, come si è anticipato, ha accolto, sia pure nei termini stigmatizzati con il terzo mezzo, quella riguardante il merito della controversia, per l'altro, ha respinto quella riguardante il difetto di legittimazione passiva *ex art. 4, co. 2, D.M. 5.12.2003*.

Sostiene la società appellante di non essere titolare del rapporto obbligatorio controverso, poiché essa è un'ordinaria società commerciale costituita solo nel 1998, e succeduta ad un autonomo ente imprenditoriale istituito per legge solo nel 1993, né può essere "successore" o "garante" di debiti altrui in assenza di un qualche titolo, legale o contrattuale, che disponga in tale senso. E che, invece, titolare deve ritenersi la Cassa Depositi e Prestiti.

Con il **secondo** mezzo, eccepisce il difetto di Giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 133 lett. v), d.Lgs. n. 104/2010 (che riguarda le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato o le leggi relative ad essi o comunque sul debito pubblico) e dell'art. 81 D.P.R. n. 398/2003 (che, in materia di in materia di debito pubblico, dispone che la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo), rammentando che costituiscono debito

pubblico Statale “*tutte le forme di indebitamento dello Stato, a breve, medio e lungo termine [...]*”, comunque denominate, e in qualsiasi modo assunte; lo ribadisce oggi l’art. 2, lett. m), D.P.R. n. 398/2003 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico”).

D'altro canto, prosegue la parte appellante, *<per i Buoni di causa la nozione è ancora più chiara, posto che la norma che ha permesso, e regola, la loro emissione è l’art. 1 R.D.L. n. 2106/1924, che testualmente recita: “Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere alla emissione di buoni postali di risparmio nominativi affidandone il collocamento e la gestione all’Amministrazione delle poste e alla Cassa depositi e prestiti.”>*. E da essa *<si evince, per certo, che il debito di causa è assunto dal Ministero delle Finanze (e dell’Economia); non solo; per i Buoni e Libretti Postali ciò lo si desume per espresso anche dall’art. 9 D.Lgs. n. 213/1998, che disciplina la “ridenominazione in euro” dei titoli del debito pubblico, che, rubricato “Disposizioni sul debito pubblico non negoziabile”, dispone: “A partire dal 1° gennaio 1999 sono emessi Buoni Postali Fruttiferi e libretti di risparmio postale denominati in euro. Fino ad esaurimento delle scorte, e non oltre il 31 dicembre 2001, possono essere acquistati presso gli sportelli postali Buoni Postali Fruttiferi in lire.”; per il ché, Buoni e Libretti ricevono la qualifica legale di titoli del debito pubblico, con l’unica e sola particolarità che appartengono al debito pubblico non negoziabile sui mercati finanziari>*.

I motivi in rassegna vanno scrutinati congiuntamente e vanno rigettati siccome infondati.

È logicamente prioritaria l'indagine riguardante il tema della sussistenza della giurisdizione in capo al Giudice Ordinario, la cui contestazione, ad opera della società appellante, costituisce indubbiamente un *novum*.

Com'è noto, (cfr. Cass. Civ. Sezioni Unite, sentenza 24 ottobre 2008, n. 24883), *<l'interpretazione dell'art. 37 cod. proc. civ., secondo cui il difetto di giurisdizione "è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo", deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell'affievolirsi dell'idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli.*

All'esito della nuova interpretazione della predetta disposizione, volta a delinearne l'ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, ne consegue che: 1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 38 cod. proc. civ. (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado; 2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere

impugnata per difetto di giurisdizione; 3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; 4) il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito>.

E' pertanto tempestivo ed ammissibile il motivo di appello oggetto del presente esame.

Esso, peraltro, è infondato.

Sussiste, infatti, la giurisdizione ordinaria, trattandosi di controversia tra privati, un cittadino ed una società per azioni, avente per oggetto la misura degli interessi dovuti, in forza di un contratto di diritto privato, sia pure disciplinato da norme speciali, e quindi di una controversia nella quale si controverte di diritti soggettivi.

Occorre infatti ricordare che, anche quando servizi postali come quello in esame erano offerti da un'azienda dello Stato (la quale, con la L. n. 71 del 1994, fu poi trasformata nell'Ente Poste, avente natura di ente pubblico economico, e quindi in società per azioni), essi si caratterizzavano per essere organizzati e gestiti in forma d'impresa, sicché, già allora, conseguiva "la conformazione dei rapporti con gli utenti come rapporti contrattuali, fondamentalmente soggetti al regime del diritto privato" (così Corte Cost. n.

303 del 1988).

Va rigettato anche il **primo** motivo, riguardante, come anticipato, la (negata) sussistenza della legittimazione passiva in capo alla società Poste Italiane S.p.A..

I buoni postali fruttiferi *de quibus* sono stati emessi dall'azienda statale delle Poste, riportano la sottoscrizione del direttore generale, oltre che di quello della Cassa Depositi e Prestiti, e indicano – sul fronte - la pagabilità “*presso qualunque Ufficio postale giusta la tabella a tergo*” e - sul retro – la possibilità di riscossione “a vista presso l’Ufficio di emissione”.

L’ufficio postale è dunque indicato, sui detti titoli, come soggetto debitore/pagatore, al quale i titolari dei buoni devono rivolgersi per assicurarsi il pagamento di quanto loro spettante.

Viene peraltro in rilievo il dPR 14 marzo 2001, n. 144 (“Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta”) - richiamato in numerose pronunce dell’Arbitro Bancario Finanziario al fine di giustificare la legittimazione passiva delle Poste – il cui art. 1 (“*Definizioni*”) chiarisce che “*Ai fini del presente decreto si intendono per [...] h) risparmio postale: la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti*”; ed il successivo art. 2 (“*Attività di bancoposta*”) specifica che: “*le attività di bancoposta svolte da Poste comprendono: a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita*

dall'articolo 11, comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse o strumentali; b) raccolta del risparmio postale; c) servizi di pagamento, comprese l'emissione, la gestione e la vendita di carte prepagate e di altri mezzi di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo unico bancario; ... 5. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, Poste è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario ... A Poste si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti”.

Il **terzo** tema di critica riguarda la pronuncia di condanna al pagamento della minor somma di euro 27.581,39, laddove la domanda attrice avrebbe come unico *petitum* la somma di euro 57.462,43 e come unica *causa petendi* l'asserita illegittimità del dm 13 giugno 1986 (tesi che, giova ribadire, è stata disattesa dal Tribunale con statuizione che deve ritenersi coperta dal giudicato), mentre in causa non è stato dimostrato che l'odierna appellante avesse mai rifiutato il pagamento della menzionata minor somma, né, addirittura, che la stessa sia stata fatta oggetto di richiesta. Pertanto, nessun inadempimento potrebbe addebitarsi alla appellante stessa.

L'esame della doglianza in rassegna deve, tuttavia, seguire lo scrutinio dell'**appello incidentale** di Zaverio Pagani, con il quale si chiedeva originariamente la revisione nel merito della decisione del Tribunale e la

conseguente condanna della società Poste Italiane S.p.A. al pagamento dell'intera somma richiesta con l'atto introduttivo del primo grado del giudizio. Nella comparsa conclusionale, tuttavia, l'appellante incidentale, manifestando di essere consapevole "*del contenuto della sentenza resa dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione in data 11.2.2019, n. 3963*", ha sollecitato la decisione a sé favorevole riproponendo la domanda di disapplicazione, nel caso di specie, del D.M. 13.6.1986, con conseguente applicazione dei tassi riportati sul retro dei buoni, a norma dell'art. 5 della L. 2248/1985, all. E.

Sotto il primo profilo, peraltro sostanzialmente abbandonato, la decisione del primo giudice, invero, è sostanzialmente coerente con il dato offerto dalla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, dalla menzionata sentenza pronunciata dalla Corte regolatrice s Sezioni Unite.

È infatti costantemente ed autorevolmente affermato che l'art. 7 del decreto legislativo n. 284 del 30 luglio 1999, oltre ad abrogare l'art. 173 del D.P.R. 156/1973, aveva, al terzo comma, previsto che i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali continuano a essere regolati dalle norme anteriori. Che nello stesso comma terzo si prevede poi che i detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori. Che il decreto ministeriale del Tesoro del 19

dicembre 2000, che ha disciplinato i buoni fruttiferi postali in adempimento di quanto previsto dal decreto legislativo n. 284 del 1999, ha confermato l'abrogazione dell'art. 173 del codice postale, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, e ha ribadito che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale nonché le operazioni relative ai medesimi buoni, restano regolati dalla previgente disciplina.

Ora, acclarato che non è in alcun modo contestabile che al rapporto che ci occupa si applichi il testo dell'art. 173 del citato D.P.R. n. 156/1973, come novellato dall'art. 1 del D.L. n. 460/1974, convertito in legge n. 588/1974, va sottolineato che *"in base a tale disposizione normativa, da ritenersi, come si è detto, quella applicabile al caso in esame, era consentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale. I buoni soggetti alla variazione del tasso di interesse dovevano considerarsi rimborsati con gli interessi al tasso originariamente fissato e convertiti nei titoli della nuova serie con il relativo tasso di interesse. A fronte della variazione del tasso di interesse era quindi consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall'investimento che avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione, salvo il diritto del risparmiatore di ottenere la corresponsione degli interessi*

originariamente fissati per il periodo precedente alla variazione" (cfr. Cass. Civ. SU 11 febbraio 2019, n. 3963).

In tal modo è irrimediabilmente travolto l'intero *iter* argomentativo che era stato offerto a sostegno della proposizione centrale dell'appello incidentale.

Nondimeno, la Corte deve necessariamente rispondere in ordine al secondo aspetto della doglianza in parola, rubricata come "*C. errata interpretazione dell'art. 5 L. 2241/1865 all. E*".

La difesa di Zaverio Pagani esordisce con l'integrale riproduzione dei passaggi della sentenza impugnata ove il Giudice di primo grado aveva disatteso l'eccezione che ci occupa, a suo tempo sottoposta alla sua attenzione.

Giova anche in questa sede riportare il testo integrale del passaggio motivazionale oggetto della presente discussione.

<Sostiene l'attore che l'indicato decreto ministeriale sarebbe illegittimo in quanto carente di motivazione, avendo genericamente fatto riferimento all' "urgenza di provvedere alla modificazione di alcuni tassi di interesse sul risparmio postale e con riserva di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio" .

In argomento deve rilevarsi che la consolidata giurisprudenza amministrativa in plurime occasioni ha avuto modo di ribadire la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali (cfr. ex multis Cons. St., 4 marzo 2014, n. 1018); occorre, pertanto, interrogarsi se sussiste un dovere motivazionale

dei decreti ministeriali, così come invocato dalla parte attrice ai fini della richiesta disapplicazione.

Sul punto giova in primo luogo premettere che il generalizzato dovere motivazionale è stato introdotto soltanto con la legge n. 241/1990, quindi non applicabile ad un decreto ministeriale emanato nel 1986, e cioè in un'epoca precedente rispetto all'entrata in vigore della novella legislativa sul procedimento amministrativo.

In ogni caso, anche laddove si volesse diversamente opinare, occorre considerare che la giurisprudenza amministrativa – anche prima dell'emanazione della legge n. 241/1990 - aveva imposto l'obbligo motivazionale, tra gli altri, anche per i c.d. atti sacrificativi, e cioè per quegli atti che si ripercuotono negativamente sulla sfera giuridica dei destinatari.

Ciò posto, non può non evidenziarsi però che il decreto ministeriale per cui è causa è sì un atto amministrativo, ma dal contenuto generale; sul punto deve rilevarsi che secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato l'atto amministrativo generale ha destinatari indeterminabili a priori, ma certamente determinabili a posteriori in quanto è destinato a regolare non una serie indeterminati di casi, ma, conformemente alla sua natura amministrativa, un caso particolare, una vicenda determinata, esaurita la quale vengono meno anche i suoi effetti (cfr. Cons. St., Ad. Pl., 4 maggio 2012, n. 9).

Siffatte caratteristiche si rinvencono nel D.M. 13 giugno 1986, in quanto atto che ha disciplinato in via diretta la regolazione dei saggi di rendimento dei buoni postali sia per il passato che per il futuro.

Oggetto del decreto ministeriale sono, infatti, i tassi di interesse e non già i singoli portatori dei buoni postali, il che rende evidente la natura generale dell'atto, stante l'indeterminabilità dei relativi destinatari, i quali – contrariamente a quanto riferito da parte attrice in sede di note conclusive – non devono essere individuati soltanto nei portatori dei buoni postali precedentemente emessi al 1986, ma anche nei futuri (ed indeterminabili) acquirenti dei buoni postali.

Il D.M. 13 giugno 1986 spiega così effetti sia per il futuro che per il passato, incidendo ex post anche sui portatori dei buoni postali emessi prima del 1986, andando ad esaurire la sua portata una volta rimborsati tutti i buoni postali i cui tassi di interesse sono stati modificati.

Le considerazioni che precedono inducono il Tribunale ad escludere anche la ricorrenza di un atto plurimo, atteso che il provvedimento non individua in modo diretto i portatori dei buoni postali fruttiferi, limitandosi a regolare su di un piano generale la regolamentazione dei tassi di interesse dei predetti buoni postali.

La predetta qualificazione giuridica del D.M. 13 giugno 1986, comporta che lo stesso non è affetto da alcun vizio di illegittimità.

Ed, infatti, l'art. 3, comma secondo, della legge 241/1990 espressamente prevede che "la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale"; del tutto infondata risulta pertanto la doglianza attorea di asserita carenza di motivazione, in quanto si tratta di un requisito non richiesto per gli atti amministrativi generali, ancorché in modo indiretto assumano un'incidenza negativa sulla sfera giuridica dei destinatari>.

Ora, se si confrontano le articolate e pienamente condivisibili osservazioni esposte dall'estensore della sentenza impugnata con le critiche espresse nella comparsa di costituzione nel grado, non può non rilevarsi l'assoluta inidoneità ad integrare i requisiti previsti a pena d'inammissibilità del gravame dall'art. 342 c.p.c..

Per un verso, si esprime censura perché il Giudice di primo grado, pur non avendo contestato il principio interpretativo ispirato alla legge n. 2248/1865, all. E, ne ha escluso l'applicazione al caso che ci occupa, atteso che *<la motivazione mancante non è "specificata con precisione" ... ma deve comunque "ritenersi sussistente" nella "situazione congiunturale dei mercati">*. Per l'altro, si sostiene che *"l'argomento utilizzato dalla sentenza impugnata deve pertanto ritenersi privo di fondamento riportandosi la presente difesa a tutto quanto già argomentato e dedotto negli scritti difensivi depositati nell'interesse del signor Pagani"*.

Ora, quanto al primo profilo, è di solare evidenza come la motivazione

elaborata dal Giudice di primo grado sia molto più articolata e poggia, in particolare, ma non soltanto, sul rilievo richiamante il disposto dell'art. 3, comma 2 della legge n. 241/1990. Di conseguenza la censura dell'appellante incidentale, *in parte qua*, è inidonea a demolire il percorso argomentativo su cui poggia il rigetto dell'eccezione in discussione.

Quanto al secondo, si osserva che *<dalla giurisprudenza della Corte di legittimità relativa alla necessaria specificità dei motivi di impugnazione richiesta dall'art. 342 c.p.c. emerge inequivocabile che, quando i motivi di impugnazione vengano formulati mediante l'utilizzo di atti processuali del primo grado di giudizio, ciò che rileva, ai fini di ritenere l'ammissibilità dei motivi e, quindi, dell'appello, è l'esistenza della sicura riferibilità dei motivi alle argomentazioni della sentenza impugnata. Infatti, la Corte ha escluso che il grado di specificità dei motivi possa essere stabilito in via generale ed assoluta, ma ha ritenuto necessario che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico- giuridico delle prime (Cass. 19 febbraio 2009, n. 4068). In particolare, poiché i motivi di gravame devono, per dettato di legge, essere contenuti nell'atto di impugnazione e riferirsi alla decisione appellata, tali non possono essere le osservazioni e le difese esposte prima di essa; anche perché un siffatto richiamo obbligherebbe il giudice "ad quem" ad un'opera di relazione e di supposizione che la legge processuale non gli affida. Di conseguenza, si è ritenuto inammissibile l'appello quando, per*

l'individuazione dei motivi, l'appellante si richiami genericamente alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado o ad altri scritti difensivi. (Cass. 11 ottobre 2006, n. 21816); così come si è ritenuto non assolto l'onere di specificazione dei motivi di appello imposto dall'art. 342 c.p.c., con il semplice richiamo per "relationem" alla comparsa conclusionale di primo grado (Cass. 20 settembre 2002, n. 13756)> (cfr. Cass. Civ. 6-3, 28 novembre 2014, n. 25308, in motivazione).

E che palesemente la censura che ci occupa non è formulata in conformità ai principi dianzi menzionati.

L'appello incidentale, pertanto, deve essere sanzionato con l'inammissibilità.

Il terzo motivo di doglianza della società appellante va, invece, respinto nel merito.

Introducendo il primo grado del giudizio, Pagani aveva formulato domanda subordinata mirante ad ottenere la condanna dell'avversario alla corresponsione della minor somma derivante dall'applicazione del tasso creditore previsto dal decreto ministeriale 13 giugno 1986, peraltro mai contestata nel *quantum*. La statuizione che ci occupa non ha dunque violato il principio di cui all'art. 112 c.p.c..

Né ha pregio dolersi del fatto che non sia stato dimostrato che l'odierna appellante avesse mai rifiutato il pagamento della menzionata minor somma, né, addirittura, che la stessa sia stata fatta oggetto di richiesta. E che, pertanto,

nessun inadempimento potrebbe addebitarsi alla appellante stessa.

Il primo Giudice, infatti, ha fatto corretta applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., non avendo la odierna appellante mosso in primo grado specifiche contestazioni alle pertinenti allegazioni in fatto di parte attrice, queste ultime, peraltro, riscontrate anche in via documentale attraverso la produzione dell'atto di messa in mora (doc. 22 di parte Pagani).

La società appellante ha, infine, sottoposto a critica la statuizione di condanna alla rifusione delle spese di lite, che ritiene ingiustificata perché, anche nell'ipotesi più favorevole all'attore, la sua domanda è stata accolta in termini coerenti con le difese svolte nel merito dalla convenuta.

La censura è meritevole di accoglimento solo parziale.

Se, infatti, è vero che la soluzione accreditata dal primo Giudice è coerente con la tesi difensiva espressa dalla società convenuta ed ha trovato autorevole conferma nella sentenza resa dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione in data 11.2.2019, n. 3963, è anche vero che l'odierna appellante si è opposta anche all'accoglimento della domanda limitata alla minor somma ricavata dai conteggi effettuati dalle Poste Italiane.

Nella situazione così delineata, si reputa equo disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio in ragione di un mezzo, ponendosi le restanti a carico della società ora appellante.

Ferma la liquidazione operata dal primo Giudice, per il presente grado si rinvia al dispositivo e si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 (scaglione di valore dichiarato da euro 26.000,01 sino ad euro 52.000,00).

Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-*quater* d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:

respinto l'appello incidentale di Zaverio Pagani, in parziale accoglimento dell'appello della società Poste Italiane S.p.A., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo in data 23 marzo 2017, n. 760/17, che conferma nel resto, compensa per metà le spese del primo grado del giudizio e condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rimborsarle a Zaverio Pagani nella restante parte, ferma la liquidazione operata dal primo Giudice.

Compensa per metà le spese del grado e condanna la società appellante, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rimborsarle a Zaverio Pagani nella restante, liquidandosi nell'intero in euro 1.960,00 per la “fase di studio”, euro 1.350,00 per la “fase introduttiva” ed euro 3.305,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-*quater* d.P.R. n. 115/2002
per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 luglio 2019

IL PRESIDENTE EST.

Donato Pianta